



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

UFFICIO VI

Roma, 16 marzo 2006

Prot. Nr. 33833

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

All' ANCI

Via dei Prefetti 48

00186 Roma

All' UNCEM

Via Palestro 30

00187 Roma

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO

Loro sedi

e p.c. Alla BANCA D'ITALIA  
Servizio Rapporti con il Tesoro  
Via Milano, 60  
00100 Roma

A POSTE spa  
Divisione Bancoposta  
Viale Europa 175  
00144 Roma

All' ASSOCIAZIONE  
BANCARIA ITALIANA  
Piazza del Gesù 49  
00186 Roma

OGGETTO: SIOPE: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 -  
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28,  
comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

In attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 ha individuato i codici gestionali che i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 20.000 abitanti, le Comunità montane e le Unioni di Comuni devono indicare sui titoli di entrata e di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2007.

In considerazione del consenso manifestato da codeste Associazioni nei confronti del progetto SIOPE, in occasione delle sedute del 3 febbraio e del 16 giugno 2005 della Conferenza unificata, si pregano codeste stesse Associazioni di sensibilizzare i predetti enti sulle modalità e i tempi di avvio della nuova codifica gestionale SIOPE, segnalando, in particolare, i seguenti adempimenti, necessari per l'avvio a regime della nuova codificazione:

- a) ciascun ente deve assumere le iniziative necessarie presso il proprio tesoriere affinché siano avviati i collaudi delle procedure di collegamento al SIOPE con la Banca d'Italia. Per i tesorieri non bancari, il collegamento con l'archivio SIOPE deve essere realizzato richiedendo la collaborazione di un altro tesoriere che abbia superato, o sia disponibile ad avviare, i collaudi delle procedure SIOPE con la Banca d'Italia, o in alternativa, attraverso un collegamento diretto con la Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Informazioni riguardanti le modalità di accesso alla RNI sono disponibili sul sito [www.cipa.it](http://www.cipa.it);
- b) gli enti che utilizzano il mandato informatico o gestiscono i rapporti con il proprio tesoriere in forma telematica devono, in collaborazione con il proprio tesoriere, provvedere ad adeguare tali strumenti alla nuova codifica;
- c) l'articolo 1, comma 2, del decreto riguardante la codifica gestionale degli enti locali precisa che i codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'articolo 4 del DPR 31 gennaio 1996, n. 194 e che il codice gestionale, da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce;
- d) in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal 1° gennaio 2007, le banche e gli uffici postali che svolgono servizi di tesoreria non potranno accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale. Ai tesorieri degli enti non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per gli eventuali danni derivanti dal blocco del pagamento dei mandati non codificati.

Con riferimento alla lettera c) si segnala che lo stretto collegamento previsto dal decreto tra la codifica di bilancio e la codifica gestionale può determinare difficoltà nella codifica dei residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica. Nei casi in cui tali residui siano stati imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, ai relativi titoli contabili di entrata e di spesa deve essere attribuito il codice gestionale SIOPE più attinente, tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è stato imputato. Tale modalità di attribuzione dei codici gestionali è rigorosamente limitata ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica.

Ai fini dell'individuazione degli enti soggetti agli adempimenti SIOPE dal 1° gennaio 2007, si rappresenta che l'art. 1, comma 161, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto che sono tenute alla codificazione SIOPE le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT.

La lista delle amministrazioni pubbliche dell'ISTAT (GU n. 175 del 29 luglio 2005) è disponibile nel sito [www.siope.tesoro.it](http://www.siope.tesoro.it) nella sezione dedicata al glossario dei codici gestionali, mentre l'individuazione analitica degli enti locali presenti nella lista e soggetti al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, è disponibile negli elenchi pubblicati, sempre nel sito SIOPE, nella sezione dedicata ai codici degli enti.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle Ragionerie provinciali sulla rilevanza che il SIOPE assume ai fini del monitoraggio della finanza pubblica e, quindi, sull'importanza di attivare ogni utile iniziativa affinché tutti gli enti interessati possano procedere alla codifica gestionale alla scadenza prevista.

A tal fine, codeste stesse Ragionerie provinciali continueranno ad adoperarsi per sensibilizzare i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, le Comunità montane e le Unioni di Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.

Sarà cura di questa Ragioneria Generale fornire ulteriori indicazioni circa le attività da porre in essere da parte di codeste Ragionerie provinciali per il monitoraggio dei dati SIOPE.

Si fa, infine, presente che sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di chiarimenti riguardanti la rilevazione trimestrale di cassa per gli enti locali tenuti alla rilevazione SIOPE dal 1° gennaio 2006.

Al riguardo si rappresenta che la rilevazione trimestrale dei flussi di cassa prosegue con le consuete modalità anche per gli enti soggetti al SIOPE, in quanto la rilevazione di cassa sarà sostituita dalla rilevazione SIOPE solo a seguito dell'abrogazione dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978 da parte del legislatore.

Per ulteriori informazioni riguardanti il SIOPE è possibile consultare il sito [www.siope.tesoro.it](http://www.siope.tesoro.it).

Il Ragioniere Generale dello Stato